

REGOLAMENTO (CE) N. 357/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1996

recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 1996

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95 ⁽⁴⁾, sono fissati quantitativi indicativi, espressi in percentuale dei quantitativi assegnati ai paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 ⁽⁶⁾, per il rilascio dei titoli di importazione per ogni trimestre, in funzione dei dati e delle previsioni riguardanti il mercato comunitario;considerando che occorre rammentare che per il 1996, con il regolamento (CE) n. 2568/95 ⁽⁷⁾, la Commissione ha disposto la riassegnazione alla Colombia del quantitativo assegnato al Nicaragua, in quanto quest'ultimo paese è nell'impossibilità di esportare banane nella Comunità nel corso di quest'anno; che, d'altro canto, con il regolamento (CE) n. 356/96 della Commissione ⁽⁸⁾, la quantità assegnata al Venezuela è stata parzialmente riassegnata alla Colombia a partire dal secondo trimestre 1996;

considerando che l'analisi dei dati relativi, da un lato, alle quantità di banane commercializzate nella Comunità nel 1995, in particolare alle importazioni effettive realizzate nel corso del secondo trimestre e, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario nel secondo trimestre del 1996, induce a fissare, ai fini di un approvvigionamento soddisfacente della Comunità, un quantitativo indicativo pari al 32 % del quantitativo assegnato nel quadro del contingente tariffario per ogni origine;

considerando che con gli stessi criteri occorre fissare, da un lato, il quantitativo autorizzato di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93 che ogni operatore delle categorie A e B può chiedere per il secondo trimestre 1996;

considerando che occorre altresì fissare i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento

(CEE) n. 1442/93 per il rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente prima del periodo di presentazione delle domande di titolo per il secondo trimestre del 1996;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi indicativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane nella Comunità, nel quadro del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, sono fissati, per il secondo trimestre del 1996, al 32 % dei quantitativi stabiliti per paese o gruppo di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95.

Per le importazioni di banane originarie della Costa Rica e della Colombia, i quantitativi indicativi si applicano, da un lato, per le domande di titoli d'importazione delle categorie A e C e, dall'altro, della categoria B.

Articolo 2

Per il secondo trimestre 1996, il quantitativo autorizzato per ogni operatore delle categorie A e B, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è fissato al 32 % del quantitativo assegnatogli in applicazione dell'articolo 6, secondo comma dello stesso regolamento.

Articolo 3

Per il secondo trimestre 1996, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP sono fissati al 30 % dei quantitativi tradizionali stabiliti, per ciascuna origine, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.⁽⁷⁾ GU n. L 262 dell'1. 11. 1995, pag. 31.⁽⁸⁾ Vedi pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.